

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ ALLO SPORT AGONISTICO

L'atleta che è stato giudicato "non idoneo" ad uno specifico sport agonistico ed è in possesso del relativo certificato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di idoneità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982.

Il ricorso deve essere presentato utilizzando il modello facsimile reso disponibile sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta al link:

https://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/igiene_sanita_pubblica/medicina_sportiva/modulistica_i.aspx, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte.

Il ricorso va inoltrato (tramite PEC o con raccomandata R.R.) al seguente indirizzo:

Alla Commissione regionale per i ricorsi
avverso il giudizio di non idoneità alla pratica
dell'attività sportiva agonistica
c/o
Assessorato sanità, salute e politiche sociali
Dipartimento sanità e salute
S.O. Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e
sicurezza alimentare
Via De Tillier, n. 30
11100 AOSTA
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

Il ricorrente allega alla domanda di ricorso:

- copia del certificato di non idoneità;
- copia della relazione medica eventualmente rilasciata dal medico certificatore in allegato al certificato di non idoneità;
- apposito riscontro della data di ricevimento del certificato di non idoneità (in caso di ricezione del medesimo tramite servizio postale allegare la busta con timbro postale);
- copia di accertamenti diagnostici eseguiti presso Strutture Pubbliche e/o Accreditate, a sostegno del ricorso;
- ulteriore documentazione sanitaria utile alla valutazione del ricorso ed a suo sostegno.

Precisazioni:

1. Il ricorso non può essere inoltrato dalla Società sportiva di appartenenza, ma deve essere presentato direttamente dall'interessato, nel caso di atleti maggiorenni, o da chi esercita la patria potestà, nel caso di atleti minorenni;
2. Gli atleti dichiarati non idonei dalle strutture/specialisti in medicina dello sport che non hanno presentato ricorso o che sono stati confermati non idonei dalla Commissione competente sui ricorsi, potranno ripresentare domanda di visita di idoneità allo sport agonistico, sempre con riferimento al medesimo sport, debitamente avvalorata da documentazione medica, solo nel caso in cui vi siano fondamentali elementi che attestino un cambiamento sostanziale ed effettivo della patologia a suo tempo riscontrata. In ogni caso si specifica che la non idoneità è relativa allo specifico sport in questione e non esclude a priori l'idoneità per altre discipline sportive compatibili con la patologia;

3. La Commissione di ricorso chiuderà d'ufficio, confermando la non idoneità, tutti i ricorsi per i quali sia stata richiesta ulteriore documentazione sanitaria e la stessa non sia pervenuta entro i termini disposti dalla Commissione medesima.